

**INTESA PER LA LEGALITA'
PER LA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
NEGLI APPALTI PUBBLICI.**

Comune di Cascina



Ufficio PROTOCOLLO
N.0039717 del 25/10/2019
Tit. 1.6 E

tra



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

e



Comune di Cascina

Pisa, 22 ottobre 2019



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

INTESA PER LA LEGALITÀ

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Oggi 22 ottobre 2019 tra la Prefettura di Pisa, qui rappresentata dal Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo ed il Comune di Cascina, qui rappresentato dal Vice Sindaco Dario Rollo

PREMESSO CHE

- La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di PISA ed il Comune di CASCINA unitamente ad altri Comuni della provincia di Pisa , al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate"; le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore;
- il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprastoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati per le quali non è prevista alcuna forma di controllo

1



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

in tema di antimafia;

- il Ministero dell'Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa che contiene Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale;
- il Piano delle Performance 2013 - 2015 adottato dal Ministro dell'Interno in data 25 febbraio 2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalità;
- il Comune di Cascina nel proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ha individuato, come azione rilevante ai fini della mitigazione/eliminazione del rischio di illegalità, di corruzione ed, in via generale, di deviazione dell'attività amministrativa dai fini che le sono propri, la definizione e la stipula di specifico Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici ed ha inoltre approvato il Codice Etico predisposto da "Avviso Pubblico", di cui è socio;
- è pertanto volontà delle parti perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 500.000,00, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 50.000,00 , per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 100.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose;

CONSIDERATO CHE

- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad

lu²

PM



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa ulteriormente essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la Prefettura di Pisa ed il Comune di Cascina della presente "Intesa per la legalità" sulla quale il Gabinetto del Ministro dell'Interno ha espresso il proprio nulla-osta con nota n. 11001/119/7/16 del 2019 , finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003.

VISTI

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici a lavori, servizi e forniture*";
- le *Prime linee guida* del 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito collaborativo tra Anac – Prefetture UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- le *Seconde linee guida* sottoscritte dal Presidente dell'ANAC e dal Ministro dell'Interno il 27

3



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

gennaio 2015;

- la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011*”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “*Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*”, che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;
- il decreto interministeriale datato 21 marzo 2017, recante “*Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento*”.

SI CONVIENE

Art. 1 - Finalità

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente Intesa per la legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore degli appalti pubblici, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Art. 2 - Controlli antimafia

Il Comune di Cascina (di seguito indicato come Stazione appaltante), in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, si impegna a richiedere, previa consultazione della B.D.N.A (Banca Dati Nazionale Antimafia, le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs.159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro , per gli appalti relativi a prestazioni di servizi e forniture di importo superiore a 100,000 euro.



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

Tale impegno verrà attuato, in ogni caso, indipendentemente dal valore dell'appalto, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 18/04/2016 n. 50), servizio di autotrasporto; guardiania dei cantieri.

Art. 3 - Informativa antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese aggiudicatane alle gare, delle imprese controllanti e di quelle partecipate, con riferimento al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché ai familiari conviventi, così come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti relativi al soggetto aggiudicatario dovranno essere inseriti nella piattaforma della B.N.D.A. del Ministero dell'Interno ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159 /2011.

La Stazione appaltante potrà procedere, anche in assenza dell'informativa, decorsi 45 giorni dalla richiesta, ovvero entro 75 giorni nel caso che le verifiche disposte siano di particolare complessità. Nei casi d'urgenza la stazione medesima, salvo casi di motivata necessità, si impegna comunque ad attendere il decorso di almeno 30 giorni dalla richiesta stessa, dovendo comunque acquisire la dichiarazione aggiornata prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 159/2011. In tale caso, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.lgs n. 159/2011, il contratto deve contenere la clausola di recesso, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto ed intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, dei prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Art. 4 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante, nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, è tenuta a prescrivere che:

1. la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159 /2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e la Stazione appaltante debba procedere alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l'aggiudicatario abbia l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all' art. 2, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, anche in relazione alle intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa;
3. l'aggiudicatario abbia l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente, qui dandosi atto che tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

Art. 5 - Monitoraggio

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 159 /2011, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 6 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

La Stazione appaltante si impegna con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti- a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contrattanti prestino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un loro rappresentante o di un loro dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 7 - Subappalti

In caso di gare da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi delle vigenti disposizioni - fatte salve le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche per le quali si invia alla clausola n. 7 di cui all'allegato alla presente Intesa - la Stazione appaltante provvede ad inserire, nei bandi e nei contratti, clausole volte a limitare i subappalti a favore di quelle imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, con un'offerta individuata come anomala.

Art. 8 - Verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice, ovvero subappaltatrice, viene subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o

7



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

dagli enti abilitati al rilascio, che dà certezza circa la regolarità dei versamenti contributivi.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro

La Stazione appaltante si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa subappaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 10 - Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la Stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", come modificato dal D.L. 187/2010, convertito nella legge 217/2010.

La Stazione appaltante, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A., ovvero attraverso altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

La medesima Stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

Nei bandi, negli atti di gara e nei contratti deve essere previsto e prescritto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

**Art. 11 - Clausole di rispetto del Protocollo Anac - Ministero Interno del 14 luglio 2014.
Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della stazione appaltante.**

La Stazione appaltante, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui alla presente Intesa, si impegna ed obbliga a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata ai disciplinari di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) Clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 321 c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". Della presente seconda clausola il concorrente dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza e di accettarla.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della

 9





Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90 / 2014 .

Art. 12 - Efficacia giuridica dell'Intesa per la Legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa, la Stazione appaltante firmataria ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo superiore a 500.000 euro, di servizi e forniture di importo superiore a 100.000,00 euro e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro

In particolare, la Stazione appaltante riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato alla presente Intesa che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

L'allegato costituisce parte integrante della presente Intesa.

L'Intesa ha la durata di due (2) anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è sottoposto a verifica dopo un (1) anno dalla medesima data; l'intesa potrà essere altresì modificata al sopraggiungere di nuovi protocolli.

Pisa, 22 ottobre 2019

Il Prefetto di Pisa

Il Vice Sindaco di Cascina



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità, sottoscritta nell'anno 2019 presso la Prefettura di Pisa tra l'altro consultabile ai siti <http://www.prefettura.it/pisa> e <http://www.comune.cascina.pi.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 dell'Intesa per la legalità, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159 /2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Pisa



Comune di Cascina

Clausola n. 7 (facoltativa in relazione alla previsione di cui all'art. 7 dell'Intesa)

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui all'Intesa per la legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.